

La Consulta Nazionale sarà composta:

- a) da un delegato per ciascuna delle Commissioni Liturgiche Regionali;
- b) dal Segretario del C.A.L.;
- c) dai Direttori di riviste liturgiche, musicali e di arte sacra a diffusione nazionale;
- d) dai responsabili di Associazioni, Centri, Istituti a dimensione nazionale;
- e) da persone particolarmente esperte nei tre settori di competenza.

I Membri della Consulta Nazionale, di cui alle lettere c, d, e, sono designati per un triennio dalla Segreteria Generale della C.E.I., su proposta della Commissione episcopale per la Liturgia o dell'Ufficio Liturgico Nazionale.

8. - La Consulta Nazionale per la Pastorale Liturgica sarà convocata a cura dell'Ufficio almeno una volta all'anno in riunione plenaria e potrà essere suddivisa in gruppi di studio a seconda delle competenze e delle necessità.

Nelle riunioni plenarie la Consulta sarà presieduta congiuntamente dal Segretario Generale e dal Presidente della Commissione Liturgica o da un suo delegato.

9. - Responsabile dell'Ufficio Liturgico Nazionale è un Direttore, nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I.

L'organico dell'Ufficio prevede anche un aiutante di studio.

N.B. - Al presente l'Ufficio dispone di un solo sacerdote aiutante di studio.

10. - Per l'amministrazione e l'economato, l'archivio e il protocollo, la dattilografia e i servizi tecnici, l'Ufficio Liturgico Nazionale fa capo all'Ufficio della Segreteria Generale.

Statuto del Centro Nazionale Vocazioni

Il presente Statuto è stato approvato « ad experimentum » per il triennio 1975-78 dalla Presidenza della C.E.I., per mandato del Consiglio Permanente conferito nella riunione del 4-6.II.1975.

Art. 1

Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.) è un organismo pastorale unitario, istituito di intesa con l'Unione Superiore Maggiori Italiani (U.S.M.I.), la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.), la Consulta Nazionale Apostolato dei Laici (C.N.A.L.), e inserito nell'azione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), per un servizio di studio, aiuto e coordinamento dei centri vocazionali diocesani e regionali.

Art. 2

Nello spirito e nel contesto dell'art. 1 e secondo le indicazioni del decreto « Optatam totius » n. 2, della « Ratio fundamentalis », n. 6, di « Orientamenti e norme » nn. 314 e 315, delle conclusioni emerse dal Congresso Internazionale per le Vocazioni del novembre 1973 n. 17, il C.N.V. promuove la formazione di una più viva coscienza della dimensione vocazionale della vita cristiana, polarizzando attenzione e impegno alle vocazioni di speciale consacrazione, e orientando a tale scopo iniziative e proposte di responsabile e fattiva cooperazione di tutta la comunità ecclesiale.

Art. 3

Il C.N.V. stimola la costituzione dei Centri Diocesani Vocazioni (C.D.V.) e dei Centri Regionali Vocazioni (C.R.V.) unitari e promuove i seguenti servizi a livello nazionale:

- a) ricerca dottrinale sulla vocazione e sull'orientamento vocazionale;
- b) raccolta della documentazione riguardante la situazione vocazionale e le relative esperienze pastorali in atto;
- c) collaborazione e coordinamento dei C.D.V., dei C.R.V. e delle attività vocazionali delle comunità italiane;
- d) valutazione della situazione vocazionale in atto ed elaborazione di programmi nazionali di lavoro;
- e) iniziative di preghiera e di animazione spirituale dei servizi di orientamento;
- f) collaborazione con i C.N.V. di altre nazioni.

Art. 4

Il C.N.V. opera in armonia con le direttive e il piano pastorale della C.E.I., sotto la guida della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica.

Per l'aspetto operativo il collegamento con la C.E.I. avviene in modo permanente tramite la Segreteria Generale della C.E.I. stessa.

Art. 5

Il C.N.V. è costituito dai seguenti organi:

- a) assemblea nazionale;
- b) consiglio nazionale;
- c) ufficio nazionale;
- d) responsabili dell'amministrazione.

I membri di questi organi sono eletti a norma di regolamento.

Art. 6

L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli organismi nazionali e regionali, nominati dai rispettivi responsabili o dalle rispettive autorità.

Art. 7

Compiti dell'assemblea nazionale sono:

- a) proporre e verificare l'attuazione del programma nazionale;
- b) pronunciarsi sulle relazioni e sulle proposte elaborate dal consiglio nazionale;
- c) deliberare eventuali modifiche allo statuto, sottoponendole alla Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica che le presenterà al Consiglio Permanente della C.E.I.;
- d) ripartire tra gli organismi aderenti al C.N.V. i contributi per l'attività del centro;
- e) eleggere 15 membri che integrino in pari numero la rappresentatività delle categorie religiosi, religiose, laici presso il consiglio nazionale.

Art. 8

L'assemblea nazionale, su proposta del consiglio nazionale, si riunisce in sessione ordinaria ogni anno. Essa è convocata dal Presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica o da un Vescovo delegato della stessa Commissione, ed è da lui presieduta.

Art. 9

Per l'approfondimento dei temi di maggior rilievo nel settore dell'orientamento vocazionale e per delineare la conseguente programmazione pastorale, viene celebrato ogni tre anni un convegno nazionale di studio.

Esso viene convocato dal Presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica o da un Vescovo delegato della stessa Commissione, su proposta dell'assemblea nazionale.

Al convegno partecipano tutti i membri dei C.R.V. e dei C.D.V.

Art. 10

I programmi del C.N.V. diventano esecutivi dopo l'approvazione del Consiglio Permanente della C.E.I., su presentazione della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, sentita la Commissione mista Vescovi-Religiosi.

Art. 11

Il consiglio nazionale, presieduto dal Presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica o da un Vescovo delegato della stessa Commissione, ha la responsabilità dell'attività del C.N.V. relativamente all'assemblea nazionale e alla C.E.I.

Art. 12

Fanno parte del consiglio nazionale:

- a) i membri dell'ufficio nazionale;
- b) i delegati dei C.R.V.;
- c) i 15 membri eletti dall'assemblea nazionale.

Art. 13

Il consiglio nazionale, convocato e presieduto dal Presidente della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica o da un Vescovo delegato della stessa Commissione, si riunirà non meno di tre volte all'anno ed opererà secondo il regolamento.

I compiti del consiglio nazionale sono:

- a) studiare i programmi nazionali e proporli all'assemblea nazionale;
- b) proporre il nome del direttore dell'ufficio nazionale al Consiglio Permanente della C.E.I. per il gradimento con valore di « missio canonica »;

c) istituire, modificare o sopprimere i servizi e le commissioni nelle modalità previste dal regolamento fatta eccezione per la commissione amministrativa che dovrà essere permanente;

d) eleggere i coordinatori e i membri delle commissioni e dei servizi;

e) proporre al Presidente della Commissione Episcopale per la Educazione Cattolica o al Vescovo delegato della stessa Commissione la convocazione dell'assemblea nazionale e stabilirne l'ordine del giorno.

Il consiglio nazionale può essere convocato anche su richiesta di un quarto dei membri di diritto.

Art. 14

L'ufficio nazionale è l'organo esecutivo del C.N.V.

Esso è composto da:

a) il direttore;

b) i delegati nazionali delle categorie vocazionali, eletti dai rispettivi organismi.

Il direttore ne è il coordinatore responsabile e rappresenta il C.N.V.

Art. 15

Il consiglio nazionale nomina i responsabili diretti dell'amministrazione, in numero di tre, scelti tra le categorie vocazionali presenti nel consiglio.

I componenti del consiglio d'amministrazione eleggono poi il proprio presidente, con funzione di amministratore.

Il consiglio può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione rende conto della situazione economica del centro in ogni riunione del consiglio nazionale; compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, il quale deve essere approvato dal consiglio nazionale.

Per le spese non preventivate nel bilancio è necessaria l'approvazione dell'ufficio nazionale.

Art. 17

L'amministrazione del Centro Nazionale, a norma del regolamento della C.E.I., viene sottoposta annualmente alla revisione del consiglio di amministrazione della C.E.I.

Art. 18

Il Centro Nazionale si articola in Centri Regionali e in Centri Diocesani.

Art. 19

La configurazione dei Centri Regionali ha luogo d'intesa con le Conferenze Episcopali Regionali e la loro struttura si armonizza con la situazione e le esigenze delle singole Conferenze Regionali.

Il responsabile del Centro Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale su una terna proposta dal consiglio regionale.

A livello diocesano l'azione pastorale per le vocazioni è promossa dal C.D.V., sotto la guida del Vescovo.

Il Centro Diocesano è affidato ad un direttore, nominato dal Vescovo.

Esso è costituito inoltre da un consiglio diocesano, formato dai rappresentanti delle diverse categorie vocazionali presenti in diocesi; e dall'assemblea diocesana, composta dagli animatori vocazionali della diocesi.

Art. 21

Tutte le cariche previste dallo statuto hanno durata triennale.

Art. 22

Per le responsabilità civili, il C.N.V. si configura come una associazione culturale non legalmente riconosciuta, secondo l'atto notarile allegato.

Art. 23

In caso di scioglimento o soppressione i beni del C.N.V. saranno devoluti alla fondazione della C.E.I.